



*Ministero dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

**Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679**

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la l. 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*», e in particolare l'art. 6-bis, che prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

**VISTO** il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

**VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e in particolare gli artt. 8 e 18, che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;

**VISTO** il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»;

**VISTO** il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente a oggetto «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## *Ufficio di Gabinetto*

**VISTO** il d.m. 30 giugno 2014, n. 525, recante «*Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, «*Regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;

**VISTO** il reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), che introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) (artt. 37-39);

**VISTO** l'art. 37, par. 1, lett. *a*), del predetto Regolamento, il quale prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*»;

**TENUTO CONTO** che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, par. 6), deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39*» (art. 37, par. 5) e che «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando 97 del RGPD);

**VISTE** le «*Linee-guida sui Responsabili della Protezione dei Dati*», adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;

**VISTE** altresì le nuove FAQ sul RPD in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD), pubblicate il 15 dicembre 2017 dal Garante per la protezione dei dati personali;

**VISTA** la «*Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali*», elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## *Ufficio di Gabinetto*

**CONSIDERATO** che il RPD può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi, come previsto dall'art. 38, par. 6, RGPD;

**CONSIDERATO** altresì che il RPD opera in piena autonomia e indipendenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui è incaricato ai sensi dell'art. 39, e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 38, par. 3, RGPD;

**VISTO** il d.m. 30 ottobre 2020, n. 2 con cui è stato designato il RPD del Ministero dell'università e della ricerca nella persona del dott. Angelo Siddi, dirigente di seconda fascia dell'ufficio II della ex Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore

**CONSIDERATO** che il dott. Angelo Siddi ha, con lettera prot. n. 2294 del 18 febbraio 2021, comunicato le proprie dimissioni dal suddetto incarico a seguito del conferimento dell'incarico di reggenza dell'ufficio VI della ex Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore nella considerazione che tale nomina avrebbe potuto dare adito a un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 38, par. 6, del Regolamento generale sulla protezione dei dati;

**RITENUTO** di individuare il Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'università e della ricerca nella persona della dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente di seconda fascia, la quale è in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento dell'incarico di cui si tratta, ai sensi di quanto previsto dal RGPD; in particolare, la dott.ssa Silvia Nardelli possiede un'adeguata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 37, par. 5, del RGPD, avendo maturato significative esperienze in tale ambito;

**CONSIDERATO** che la dott.ssa Silvia Nardelli, all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale ha reso dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 cit. pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, nella sezione «Amministrazione trasparente»;

**CONSIDERATO** altresì che la dott.ssa Silvia Nardelli non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, ai sensi dell'art. 38 RGPD, dell'art. 6-*bis* l. 241/1990 cit. e del d.m. 30 giugno 2014, n. 525 cit., né sussiste altra condizione preclusiva prevista dalla normativa vigente.



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## *Ufficio di Gabinetto*

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. La dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente di seconda fascia, è designata Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

#### **Art. 2**

1. Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
  - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. I compiti personali del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca.
3. Al fine di sostenere il RPD nell'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, si impegna:
  - a) a mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie a garantire lo svolgimento ottimale dei propri compiti;
  - b) a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
  - c) a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.



*Ministero dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

**Art. 3**

1. L'incarico di RPD conferito alla dott.ssa Silvia Nardelli deve intendersi come aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale ed è pertanto da considerarsi remunerato nell'ambito del trattamento economico determinato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Considerato il carattere aggiuntivo dell'incarico, la durata della designazione è pari a quella dell'incarico dirigenziale cui accede la nomina di cui al presente decreto.

Il presente provvedimento, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" - "Protezione dei dati personali" ed è trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per quanto di competenza.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet del Ministero dell'università e della ricerca, e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sopra richiamata sezione.

**IL MINISTRO**  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*